

Sentenza n. 798/2024 pubbl. il 16/04/2024

RG n.

Repert. n.

del 16/04/2024

N. R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Padova**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. promossa

da:

, con il patrocinio degli avv.ti .

attrice opponente

contro

con il patrocinio dell'avv.

convenuta opposta

con l'intervento di

, con il patrocinio dell'avv.

terza chiamata

\* \* \*

**CONCLUSIONI**

**Per l'attrice opponente, come da note depositate in data 11.12.2023:**



1. disporsi il deposito della somma dovuta da \_\_\_\_\_, pari a euro 502.579,65, e, una volta eseguito il deposito, pronunciarsi l'estromissione di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 109 c.p.c., con integrale rifusione in suo favore delle spese di lite, anche ex art. 96, III comma, c.p.c.;

**NEL MERITO**

2. accertare l'invalidità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Padova in data 12.05.2020, per la carenza dei relativi presupposti, e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo e, comunque, dichiararlo inefficace;

3. accertare e dichiarare il soggetto titolare del credito di euro 502.579,65, oggetto del procedimento monitorio, pari al controvalore dei Buoni di Risparmio di cui agli allegati da 2 a 6 al presente atto di citazione in opposizione, con i relativi interessi;

**IN OGNI CASO**

4. Spese, diritti ed onorari di lite rifusi, con condanna della convenuta opposta anche ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.”

**Per la convenuta opposta, come da note depositate in data 30.11.2023:**

“**In principalità:** rigettarsi la svolta opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_

**In via subordinata:** condannarsi la \_\_\_\_\_ a corrispondere all' \_\_\_\_\_ l'importo di € 502.579,65 o quella diversa anche maggiore somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa di giustizia.

Il tutto maggiorato degli interessi ex art. 1284 IV comma cc

Spese di lite integralmente rifuse.”

**Per la terza chiamata, come da note depositate in data 12.12.2023:**

**Nel merito:**

nonostante l'estraneità formale della sig.ra \_\_\_\_\_ al D.I. n. \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Padova in data 12.5.2020 su richiesta di \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ previo comunque l'accertamento della sua invalidità e/o illegittimità, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficace il citato Decreto Ingiuntivo;

previa corretta interpretazione delle disposizioni testamentarie della sig.ra \_\_\_\_\_ e accertamento in ordine alla effettiva titolarità del diritto di credito azionato illegittimamente da \_\_\_\_\_, ordinarsi a \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante por tempore, di svincolare la somma di € 502.579,65, ancora giacente nel conto corrente n. \_\_\_\_\_ già intestato alla de cuius \_\_\_\_\_, esclusivamente in favore della sig.ra \_\_\_\_\_

Con vittoria di spese e competenze di lite.

**In via istruttoria:**

*si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse di cui alla memoria ex art. 183 cpc depositata in data 12.11.2021."*

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con atto di citazione depositato in data 29.6.2020 la banca \_\_\_\_\_ proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Padova in data 12.5.2020, che la condannava al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di euro 502.579,65, maggiorati di spese ed interessi;
- l'opponente esponeva che \_\_\_\_\_ era stata nominata erede/legataria dalla sig.ra \_\_\_\_\_, deceduta in data \_\_\_\_\_, la quale aveva dichiarato nel proprio testamento di lasciare ad \_\_\_\_\_ i buoni di risparmio da questa sottoscritti con \_\_\_\_\_ con relativi interessi;
- l'opponente precisava inoltre che i buoni in parola, 5 del valore di euro 100.000,00 cadauno, erano scaduti in data 23.4.2019 e riconfuiti nel conto corrente intestato alla *de cuius* acceso sempre presso \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ veniva dunque sollecitata da \_\_\_\_\_ a liquidare il controvalore dei buoni, ma analoga richiesta perveniva alla Banca anche da un'altra erede della sig.ra \_\_\_\_\_, la sig.ra \_\_\_\_\_, cui invece era stato destinato il contenuto del conto corrente ove era confluito il controvalore dei buoni all'esito della relativa liquidazione;



- a fronte delle contrapposte richieste, <sup>dichiarava che avrebbe proceduto allo</sup> svincolo delle somme solo in presenza di una richiesta congiunta e concorde degli eredi: tuttavia, procedeva con ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva concesso in data 12.5.2020;
- l'opponente, dopo aver premesso la propria estraneità alla vicenda successoria, che coinvolgeva solo \_\_\_\_\_ da un lato e \_\_\_\_\_ dall'altro, e dopo aver riconosciuto di essere debitrice della somma di euro 500.000,00 più interessi nei confronti dell'effettivo beneficiario delle disposizioni della *de cuius*, chiedeva in questa sede la caducazione del decreto ingiuntivo;
- in particolare, \_\_\_\_\_ rilevava come essa fosse nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di pagamento, non essendo possibile individuare con certezza il vero creditore tra i due pretendenti, e che pertanto il decreto era stato ingiustamente emesso per non essere certo il credito dell'ingiungente;
- concludeva dunque chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la sig.ra \_\_\_\_\_, con conseguente estromissione della Banca stessa previo deposito della somma oggetto di contestazione, nonché la caducazione del decreto ingiuntivo e la condanna alla rifusione delle spese di lite anche ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
- in data 23.12.2020 si costituiva \_\_\_\_\_ la quale si associava alla richiesta di caducazione del decreto ingiuntivo e chiedeva, inoltre, previo accertamento del proprio diritto ad ottenere il controvalore dei buoni di risparmio, la condanna di Banca Intesa allo svincolo a proprio favore della predetta somma;
- si costituiva infine in data 5.1.2021 anche \_\_\_\_\_, che insisteva per il rigetto dell'opposizione stante la propria posizione di titolare del credito, rilevando in particolare come i buoni di risparmio



indicati dalla testatrice non rappresentino beni dotati di autonomia giuridica distinta dal resto del rapporto di conto corrente, ma solo una quota del saldo di tale conto, e che dunque a nulla rileva il fatto che essi siano scaduti senza essere stati rinnovati;

- a seguito della prima udienza e dello scambio di memorie ex art. 183, ove le parti ribadivano le rispettive posizioni, e delle note depositate in vista dell'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 22.6.2023, con ordinanza del 23.6.2023 il G.I. rinviava per p.c. ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di alcuna ulteriore istruttoria;

- Le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe in vista dell'udienza del 13.12.2023, cui seguiva la concessione di termini per le comparse conclusionali e di replica;

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### 1.

La presente causa, introdotta inizialmente dall'attrice opponente contro *[redacted]* vede in realtà dal punto di vista sostanziale contrapporsi le opposte pretese di *[redacted]* e di *[redacted]*, entrambe vantanti la pretesa di essere titolari del credito portato dai buoni di risparmio a suo tempo sottoscritti dalla *de cuius* *[redacted]* cor.

Banca Intesa ha, infatti, ammesso di essere debitrice della somma portata dai buoni in parola, pari a complessivi euro 502.579,65, contestando solamente l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in quanto, all'epoca di sua emissione, *[redacted]* si trovava nell'incolpevole impossibilità di adempiere al proprio debito a causa dell'incertezza in ordine all'individuazione dell'effettivo creditore della citata somma; non è, pertanto, contestata l'esistenza del diritto di credito, e la Banca stessa ha chiesto, nelle proprie conclusioni, di indicare quale sia il soggetto





titolare del credito, oltre ad aver sempre manifestato l'intenzione di procedere al pagamento, anche previo deposito della somma contestata, nei confronti di chi spetta.

Oggetto del presente giudizio è pertanto, in via logicamente preliminare, l'individuazione del beneficiario delle disposizioni di ultima volontà della *de cuius* concernenti la sorte del conto corrente n. [redacted] e dei relativi buoni di risparmio; in seguito, in base all'esito di tale scrutinio, sarà possibile confermare ovvero caducare il decreto opposto.

2.

Nel proprio testamento la *de cuius*, con riferimento ai rapporti oggetto di causa, così disponeva (cfr. doc. 9 attoreo): "*Lascio quanto ancora nei Conti Correnti presso la*

[redacted], la [redacted] e la [redacted]

*Per il fondo* [redacted] *esistente presso la*

*e i Buoni Risparmio che vi sono presso la*

*e l'immobile di [redacted] lascio all'c.*

[...]"

ritiene, pertanto, di avere diritto alla liquidazione della somma portata dai buoni risparmio suddetti, maggiorata degli interessi; l'intervenuta [redacted], per contro, ritiene che sia dirimente il fatto che i buoni in parola sono venuti a scadenza in data anteriore alla morte della *de cuius*, e dunque essi, al momento del decesso, più non esistevano; secondo la [redacted] peraltro, sarebbe ravvisabile una revoca tacita della disposizione in favore di [redacted] atteso che l'unico significato da attribuirsi alla condotta della *de cuius* è che ella abbia inteso lasciare scadere i buoni senza rinnovarli proprio perché non intendeva più beneficiare con essi

Per dirimere la controversia, pertanto, è necessario analizzare due distinte questioni: anzitutto se la scadenza dei buoni di risparmio oggetto del presente giudizio implichi necessariamente che il



lascito in questione abbia effettivamente ad oggetto un bene non più esistente, in secondo luogo, in caso di risposta negativa, se l'omesso rinnovo dei buoni da parte della *de cuius* possa comunque integrare gli estremi di una revoca tacita della disposizione che li destinava ad

3.

Con riferimento alla prima questione, occorre partire, da un lato, dalla natura giuridica dei buoni di risparmio e, dall'altro, dall'interpretazione corretta del testamento della sig.ra \_\_\_\_\_ laddove ha inteso lasciare ad \_\_\_\_\_ i suddetti beni.

I 5 contratti, identici tra loro, stipulati tra la *de cuius* e la Banca (docc. 2-6 di parte attrice) provvedono a definire il quadro giuridico di riferimento relativo ai buoni, ed in particolare da essi si ricava che:

- il "Buono di Risparmio" rappresenta *"la quota di saldo del Rapporto oggetto del presente contratto, il cui importo è indicato nella sezione B"*, mentre con "Rapporto" si intende *"il conto corrente o il libretto di risparmio sopra indicato"*, ossia il c/c n. \_\_\_\_\_ intestato alla *de cuius* (vd. pag. 1, sezione A);
- il Buono di Risparmio *"è evidenziato in una partita contabile del Rapporto, pertanto lo stesso non costituisce autonomo rapporto giuridico e non può essere ceduto a terzi."* (vd. pag. 2, Sezione C, art. 1.3);
- alla data di scadenza il Buono di Risparmio *"cessa di essere evidenziato in un'apposita partita contabile del Rapporto; esso viene evidenziato nelle ordinarie partite contabili del Rapporto con valuta pari alla data di scadenza"*

Il Buono di Risparmio si configura, quindi, come un sottoinsieme della somma complessiva presente sul conto corrente (letteralmente una *"quota di saldo del Rapporto"*), senza diventare dunque un autonomo rapporto giuridico; esso consiste in un una somma vincolata che garantisce al



sottoscrittore un rendimento maggiore rispetto alle somme non sottoposte a vincolo, fino alla scadenza del contratto o all'eventuale recesso anticipato del cliente.

Alla luce di ciò, non appare decisivo per accogliere la tesi di \_\_\_\_\_ il rilievo che i buoni siano venuti a scadenza prima del decesso della *de cuius*, e che dunque essi non esistessero più al momento dell'apertura della successione.

Anzitutto, è evidente da quanto sopra illustrato, che il buono di risparmio altro non è che parte del denaro del conto corrente sottoposta a determinato vincolo, e che il riferimento fatto nel testamento ai suddetti buoni non può che riguardare il denaro stesso, atteso che il buono non ha nessuna altra consistenza giuridica.

In secondo luogo, va evidenziato anche che il denaro su cui insisteva il vincolo di indisponibilità dato dalla creazione dei buoni ha continuato a esistere anche dopo la scadenza dei buoni medesimi, ed è, peraltro, ben distinguibile dal resto delle somme facenti parte del conto medesimo anche dopo la scadenza; si veda ad es. a pag. 125/126 del doc. 7 dell'attrice opponente, dove si legge che al 31.12.2019 il saldo del c/c ammonta ad euro 506.114, 82, e che hanno contribuito a determinare detto valore anche i buoni già scaduti, i quali vengono diligentemente annotati nella tabella sottostante come buoni da 100.000,00 euro ciascuno più interessi.

Posto, dunque, che oggetto del lascito ad \_\_\_\_\_ è il buono inteso come la quantità di denaro sottoposto a vincolo, occorre chiedersi se, dal tenore del testamento, possa evincersi che detto lascito era condizionato dalla permanenza del vincolo al momento della morte della *de cuius*.

La risposta deve essere negativa, e per una serie di ragioni.

Anzitutto il fatto che vi sia stato un semplice riferimento nel testamento ai buoni di risparmio, senza menzione di una validità condizionata alla mancata scadenza dei medesimi, porta a ritenere che la testatrice intendesse lasciare il denaro di cui ai buoni indipendentemente dal fatto che essi fossero scaduti o meno; se, infatti, ella avesse voluto condizionare il lascito alla mancata scadenza dei buoni,





anche attesa la notevole somma in parola, è più plausibile che avrebbe indicato esplicitamente tale condizione anziché lasciarla totalmente inespressa.

In secondo luogo, va notato come, anche dopo la scadenza dei buoni, il denaro precedentemente vincolato è rimasto annotato in apposito prospetto e dunque ben identificabile rispetto alla generalità delle somme presenti sul conto corrente, a riprova che, anche dopo la scadenza, è possibile riferirsi a tali somme come portate dai buoni di risparmio.

Collegata a quest'ultima osservazione milita peraltro anche il rilievo che la *de cuius*, nel periodo intercorrente tra la scadenza dei buoni e la propria morte, non abbia provveduto a trasferire o trasformare in alcun modo la somma portata dai buoni, che è rimasta nel medesimo conto corrente indicato nel testamento.

#### 4.

Le precedenti osservazioni inducono dunque a ritenere che la scadenza dei buoni di risparmio non sia, di per sé, indice dell'invalidità o inefficacia del lascito testamentario in favore di *...* atteso che il contenuto di detto lascito è il denaro investito e quest'ultimo era ancora presente nel conto corrente alla morte della *de cuius*.

Rimane però da verificare se la scadenza e il mancato rinnovo dei buoni possa importare, invece, una revoca tacita del lascito in questione, come sostenuto da *...*; quest'ultima ha infatti prodotto alcune lettere olografe della *de cuius* (vd docc. 7 e 8), datate 2015, ove ella manifestava la propria volontà di essere ricoverata presso *...* qualora non fosse più stata in grado di intendere e di volere.

A detta della interveniente il lascito in favore di *...*, indicato nel testamento del 2017, sarebbe stato deciso in quanto la *de cuius* voleva così “*garantirsi la sistemazione in una struttura assistenziale, nel caso in cui non fosse più stata autosufficiente*”, sul presupposto che di lì a poco “*sarebbe stato il suo ricovero*”. Sennonché nel 2019, all'età di 95 anni, (sempre secondo la tesi



della \_\_\_\_\_) essendosi la sig. \_\_\_\_\_ resa conto che non avrebbe avuto più avuto bisogno di un lungo ricovero, avrebbe deciso di revocare tacitamente il lascito testamentario in favore di \_\_\_\_\_ mediante la mancata rinnovazione dei buoni di risparmio andati a scadenza (vd. comparsa conclusionale pp. 4 e 5).

La tesi in parola si basa dunque sull'assunto che il lascito a \_\_\_\_\_ fosse condizionato da un futuro ed incerto ricovero della \_\_\_\_\_ in quella struttura, e che, una volta venuta meno tale eventualità, ella avrebbe inteso revocare tacitamente la disposizione, non rinnovando i buoni di deposito alla loro scadenza.

La prospettazione risulta però sfornita di alcuna prova, ed anzi contraddetta da una pluralità di elementi.

Anzitutto, non vi è alcuna prova che vi fosse una sorta di nesso di condizionamento tra il lascito ad \_\_\_\_\_ ed un eventuale ricovero della *de cuius* nella medesima struttura; tale ipotesi rimane, allo stato, una mera congettura sfornita di alcun elemento diretto di supporto quale una dichiarazione scritta della *de cuius*, la quale, di contro, ha solamente scritto di voler essere ricoverata in tale struttura qualora ciò si fosse reso necessario senza, tuttavia, esplicitare alcun condizionamento/collegamento tra tale evento (ricovero) ed il lascito ad \_\_\_\_\_.

Inoltre, anche il tentativo di provare il collegamento per via indiziaria non porta ad esito migliore, anzi.

Da un lato, infatti, appare implausibile che la *de cuius* lasci una ingentissima somma ad un ente benefico come una sorta di "controprestazione" per il servizio di cura e assistenza che ella avrebbe eventualmente potuto ricevere in un futuro incerto; se davvero la \_\_\_\_\_ fosse stata mossa da tale intenzione, sarebbe stato molto più semplice e logico non fare alcun lascito, ma semplicemente pagare la retta della struttura una volta che fosse stata ivi ricoverata.

E ancora, il lascito dei buoni di risparmio non rappresenta neppure l'unica disposizione in favore di \_\_\_\_\_, dal momento che nel testamento si prevede che all'istituto venga lasciato anche \_\_\_\_\_.



“l'immobile di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del testamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a),”, il che rende ancor meno probabile la tesi della

ovvero che vi fosse un intento di tipo quasi sinallagmatico del lascito dei buoni di risparmio ed eventuale assistenza da ricevere da parte di

E per finire, va rilevato come la stessa *de cuius* abbia dichiarato che, anche in passato, la *de cuius* aveva beneficiato l' *de cuius* con ingenti donazioni (vd. sempre pag. 4 della comparsa conclusionale), il che rende ancor più probabile che la *de cuius* abbia inteso lasciare anche la somma corrispondente ai buoni di risparmio di cui alla disposizione testamentaria alla struttura senza collegarla ad alcuna controprestazione che ella avrebbe potuto ricevere in suo favore.

Fugata questa ipotesi, non residuano altre ragioni per ipotizzare che la mancata rinnovazione dei buoni scaduti comporti una revoca tacita del lascito in parola, atteso che, come argomentato al paragrafo 2, oggetto del medesimo è il denaro a suo tempo investito con detti buoni e relativi interessi.

Se ne deduce pertanto che il soggetto creditore della somma di euro 502.579,65, pari al capitale più interessi maturati, in base alle disposizioni testamentarie della *de cuius*, è *de cuius* e non

## 5.

Va ora affrontata la questione relativa alla correttezza del decreto ingiuntivo opposto in questa sede da

Va precisato infatti che, nonostante con la presente pronuncia si sia accertato che l'effettiva creditrice delle somme in contestazione è *de cuius*, ciò non comporta automaticamente anche il rigetto dell'opposizione, dal momento che è ben possibile che il credito effettivamente esista ma che nondimeno il decreto ingiuntivo sia stato emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Come ricordato nella parte in fatto, la tesi di *de cuius* riposa sul fatto che, in assenza di un accordo tra gli eredi litiganti e persistendo delle reciproche e incompatibili pretese sulle somme in



esame, era per lei impossibile adempiere alla propria obbligazione, pur non contestando l'esistenza del proprio debito verso l'effettivo beneficiario della disposizione testamentaria.

Sostiene inoltre la correttezza del proprio comportamento alla luce del fatto che la stessa lettera di conto corrente acceso dalla *de cuius* prevedeva, in caso di morte dell'intestatario del conto, il diritto per gli eredi di disporre separatamente delle somme ivi presenti solo se esercitato da tutti congiuntamente (vd comparsa conclusionale \_\_\_\_\_, pag. 6 e 7).

Alla luce di quanto emerso in corso di causa, l'eccezione avanzata dall'opponente risulta fondata: la situazione originatasi in seguito alla vicenda successoria della sig.ra \_\_\_\_\_, ed in particolare, la questione sulla persistente validità o meno del lascito ad \_\_\_\_\_ contestata dalle opposte pretese della \_\_\_\_\_ ha ingenerato una situazione di obiettiva incertezza in merito alla sussistenza o meno del diritto di credito dell'odierna convenuta opposta.

La scelta della Banca di non procedere immediatamente allo svincolo delle somme in presenza di tale conflittualità, che la esponeva al rischio di effettuare il pagamento di un ingente somma a soggetto non titolato (con tutti i conseguenti rischi), non può essere pertanto censurata; in questo senso militano anche le pronunce dell'Arbitrato Bancario Finanziario citate da parte attrice (Cfr. decisione n. 3294/2016, Collegio di Roma; decisione n. 469/2014, Collegio di Milano) che sottolineano, come in caso di contestazioni, sia esente da censure il comportamento prudentiale della banca che non proceda all'immediato svincolo delle somme contese.

Tali casi, sebbene non siano esattamente coincidenti con quello in esame, evidenziano come il principio sottostante assuma portata generale e sia applicabile anche al caso in questione, stante la presenza di una obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni testamentarie che esonera la Banca da responsabilità.

Per le ragioni sopra esposte, pertanto, deve ritenersi illegittimo il decreto \_\_\_\_\_ concesso da questo Tribunale stante la carenza del requisito della certezza del credito, sotto il profilo soggettivo dell'identificazione del creditore.





Ciò comporta, altresì, in punto di quantificazione degli interessi dovuti da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, che i medesimi non potranno che decorrere dalla data della presente sentenza al saldo.

**6.**

In punto di spese di lite, va distinta la fase monitoria, che ha coinvolto la sola \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, da quella afferente all'opposizione, che invece ha coinvolto anche l'intervenuta \_\_\_\_\_.

Stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese del procedimento monitorio non potranno più essere poste a carico di \_\_\_\_\_, ma rimarranno interamente a carico di \_\_\_\_\_ che le ha sostenute.

Con riferimento, invece, alla presente fase di opposizione, va rilevato come \_\_\_\_\_ sia soccombente sia nei confronti di \_\_\_\_\_, avendo ella proposto domanda di condanna nei confronti di questa, sia verso \_\_\_\_\_, avendo azionato una pretesa contrapposta a quella di \_\_\_\_\_ risultata vincitrice, mentre tra \_\_\_\_\_ le spese vanno compensate.

Attesa l'assenza di fase istruttoria e il numero limitato di questioni sottoposte al Tribunale nel presente giudizio, si ritiene congrua la liquidazione delle spese secondo i parametri minimi del d.m. n.55/2014 come da ultimo modificato con il d.m. 147/2022, per lo scaglione di valore 260.001,00 e 520.000,00, e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*, così dispone:

- a) Accoglie l'opposizione di parte attrice per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ comprese le relative statuizioni in tema di interessi e spese di lite;





Sentenza n. 798/2024 pubbl. il 16/04/2024

RG n. \_\_\_\_\_

Repert. n. \_\_\_\_\_ del 16/04/2024

b) Condanna l'attrice opponente al pagamento in favore di OPSA della somma di euro 502.579,65, maggiorata di interessi dalla data della presente sentenza al saldo;

c) condanna \_\_\_\_\_ al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ delle spese del presente giudizio, liquidate in \_\_\_\_\_ complessivi euro \_\_\_\_\_ per ciascuna parte, oltre a spese generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Padova, il 11.04.24

Il Giudice

Chiara-Ilaria Bitozzi

